



COMUNE DI VILLALBA
(Provincia di Caltanissetta)

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 5 DEL 11 FEB. 2014

OGGETTO: Conferimento incarico di Posizione Organizzativa al Segretario Comunale, con riferimento alle funzioni direttive e di gestione, ed attribuzione della retribuzione di posizione. Periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

IL SINDACO

PREMESSO che

- domenica 30 e lunedì 31 maggio 2010 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto PLUMERI geom. Alessandro;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m.i., come recepito nell'Ordinamento Regionale dall'art. 1, lett. h), della L.R. n. 48/91 e s.m.i. e come riprodotto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000, spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli Organi di Governo, e di gestione, attribuite ai Dirigenti;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 26.01.2010, l'Ente risulta ad oggi suddiviso in n. 3 Aree (Amministrativa, Finanziaria e Tecnica);

CONSIDERATO, inoltre, che il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa deve inquadarsi tra le nomine dirigenziali a carattere fiduciario che spettano alla competenza sindacale, quale atto unilaterale discrezionale, da adottare in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati a livello politico (cfr. Trib. Civ. Caltanissetta, 16.2.2010, n. 185);

VISTO l'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), a norma del quale, il Segretario Comunale "*esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia*";

VISTO l'art. 37, comma 4, dello Statuto Comunale che sancisce: "Al Segretario Comunale

può essere attribuita, con determinazione del Sindaco, la direzione gestionale di aree di attività. In tal caso, egli ne assume la responsabilità di risultato secondo le norme previste dall'ordinamento degli uffici e dei servizi”;

ATTESO che è intendimento di questo Sindaco continuare ad avvalersi del Segretario Comunale, con funzione di Capo Area Amministrativa P.O. I, ritenendo detta soluzione ottimale sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che l'art. 2, comma 6, del Regolamento del sistema dei controlli, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 29 del 22 giugno 2013, recita: “Il Segretario comunale, in capo al quale gravano vari adempimenti, in relazione ai diversi tipi di controllo nella qualità di capo del personale e di coordinatore, non può essere incaricato di posizione organizzativa”;

CONSIDERATO che, come già evidenziato nel parere di regolarità tecnica non favorevole reso dal Segretario Comunale p.t., in funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa, su tale specifica previsione, l'art. 2, comma 6, del locale Regolamento del sistema dei controlli appare illegittimo, in quanto viola oltre che l'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 sopra richiamato, altresì le disposizioni gerarchicamente sovraordinate inserite agli articoli 10, 11 e 37 del vigente Statuto del Comune di Villalba;

PRESO ATTO che, sulla questione, è pacifica anche la Giurisprudenza più recente che ha sancito la non sussistenza “*di contrasto interpretativo tra l'applicazione della disposizione di cui all'art. 97, comma 4, lett. d (che reca la disciplina del ruolo e delle funzioni dei Segretari comunali e provinciali e al richiamato comma autorizza il Sindaco o il Presidente della provincia al conferimento di ogni altra funzione a termini di statuto o regolamenti), e delle disposizioni, così come ora innovate, di cui al capo III e IV del cit. T.U. 267/2000 (rispettivamente dedicate alla tipologia dei controlli interni e ai controlli esterni sulla gestione)*”; si veda, sul punto, *ex multis*, Corte Conti Sardegna, deliberazione n. 28 del 15 marzo 2013;

RITENUTO, pertanto, come evidenziato dalle anzidette pronunce giurisprudenziali, che le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. 7.12.2013, n. 213, che hanno inciso sulle disposizioni in materia di controlli interni ed esterni, non configurano alcuna incompatibilità per il Segretario Comunale titolare degli incarichi di responsabilità di servizi/settori/aree -allo stesso attribuiti ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 267/2000- e le competenze di cui è investito in materia di controlli;

DATO ATTO che, nella cennata ipotesi, l'art. 41, comma 4, del •Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998- 2001 prevede che l'Ente Locale corrisponda al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione secondo le condizioni, i criteri ed parametri individuati in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;

CONSIDERATO che i contratti integrativi di livello nazionale, stipulati in data 22.12.2003 e 13.01.2009 presso l'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, prevedono che nel caso in cui vengano attribuite le funzioni di Responsabile di Servizio, Settore o di Area, negli enti locali con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, al Segretario Comunale spetta una maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30%;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali siglato l'1.3.2011, al comma 7, stabilisce espressamente che, anche a seguito del conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare del segretario, la regola della maggiorazione della retribuzione di posizione per funzioni aggiuntive prevista dall'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 deve essere applicata tenendo conto dell'importo annuo

loro complessivo, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari, come definito dall'art. 3, comma 2, del CCNL dei Segretari del 16.5.2001 relativo al biennio economico 2000-2001, pari per gli enti di fascia demografica inferiore a 3.000 abitanti a Lire 18.000.000, oggi corrispondenti ad € 9.296,00;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/1992;

VISTA la L. 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, a far data dal 1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2014 il Segretario Comunale, Dott.ssa Concettina Nicosia, anche Responsabile dell'Area Amministrativa P.O. 1, con salvezza di tutti gli atti posti in essere durante il periodo di prorogatio e sino alla data odierna;
2. di attribuire al Segretario Comunale, per le motivazioni espresse in premessa narrativa, le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;
3. di attribuire al Segretario Comunale, titolare di questo Comune, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa P.O. 1, la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30% della retribuzione di posizione prevista per gli enti di fascia demografica inferiore ai 3.000 abitanti dal CCNL dei Segretari del 16.5.2001 relativo al biennio economico 2000-2001 (€ 9.296,00), pari ad € 2.789,00 annui;
4. di dare atto che, per quel che riguarda l'indennità di risultato, la stessa sarà oggetto di apposita determinazione sindacale;
5. di disporre la notificazione, a cura dell'Ufficio Personale, del presente atto al Segretario Comunale e la comunicazione al Revisore dei Conti;
6. di pubblicare il presente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi.

Villalba,

IL SINDACO
Geom. Alessandro Plumeri

